


Pubblicato il 16/11/2020

N. 11931/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 14898/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14898 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Matteo Minchella, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa sospensiva,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – del 9 ottobre 2019, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo in seno al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti,  
annullamento della graduatoria approvata con determinazione del 29.11.19 per i  
posti riservati ai "civili" conclusiva per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in  
ferma quadriennale

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando  
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 il dott. Roberto  
Vitanza;

Rilevato che il ricorso per motivi aggiunti è stato partecipato ad almeno un  
controinteressato; considerata la necessità di integrare il contraddittorio ed evocare  
in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di  
pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà  
essere avanzata dalla parte ricorrente alla indicata amministrazione entro e non oltre  
venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una  
copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i  
nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione,  
depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione  
dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre venti  
giorni dalla richiesta.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 29 gennaio 2021.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la

integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 29 gennaio 2021.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.